

Sezione

Assicurazione delle specie vegetali

Allegato 1

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 2020

Definizioni – Norme generali e Condizioni Speciali di Assicurazione

valide per tutte le forme contrattuali, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

• ANTERISCHIO	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.
• APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.
• ASSICURATO	Il soggetto, socio del Contraente, titolare dell'Azienda Agricola e del PAI, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, che risulta essere: <ul style="list-style-type: none"> • imprenditore agricolo ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile; • iscritto nell' anagrafe delle Imprese agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Bolzano; • Agricoltore attivo ai sensi dell'Art. 9 del regolamento UE 1307/2013.
• ASSICURAZIONE	la Polizza Collettiva, ovvero, il contratto di assicurazione come stabilito all'art.1882 del Codice Civile.
• ATTECCHIMENTO	Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.
• AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
• BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
• CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; • l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.) ovvero con il Fascicolo Aziendale; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive

	modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura PGRA.
• COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.
• CONTRAENTE	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Sud Tirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.
• CONVALIDA	Conferma, apposta sul Certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.
• DANNO PREVALENTE	Sul danno complessivo da più avversità, si realizza la prevalenza quando i danni provocati da gelo-brina, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico, prevalgono su quelli da grandine e/o vento forte e viceversa. <i>Per esempio: Con danno stimato 80% di cui il 50% da gelo e il 30% da grandine e/o vento forte si effettua il seguente calcolo: 80% - 10% franchigia = 70% - 14% scoperto (=70% x 20% Scoperto) = 56% di indennizzo.</i>
• DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE	Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda Agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati su ogni P.A.I..
• EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
• FORMA CONTRATTUALE	Le combinazioni di Avversità atmosferiche come previsto nel PGRA.
• FRANCHIGIA	Le centesime parti della Produzione Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.
• INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.
• INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa, secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
• IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Produzione Assicurata.
• LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della Produzione Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo per singola Partita.

• MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
• NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del P.A.I. ovvero della manifestazione di interesse e riferita ad un P.A.I..
• P.A.I.	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.
• PARTITA	Il Prodotto assicurato distinto per Varietà presente su ciascun Appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Produzione Assicurata. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.
• PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi in materia.
• POLIZZA COLLETTIVA	Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di assicurazione.
• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
• PREMIO	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
• PREZZO	Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 2 'Prezzi'.
• PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel PGRA annuale e codificate nel Decreto Prezzi.
• PRODUZIONE MEDIA ANNUA	Per singolo Prodotto, la quantità media aziendale per ettaro, per la superficie dichiarata coltivata, di tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo, moltiplicata per il Prezzo. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).

• PRODUZIONE ASSICURATA	E' il risultato della produttivo, in quantità, effettivamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (Produzione Assicurata Complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro (resa) non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
• SEMINA	Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
• SINISTRO	Il verificarsi dell'Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
• SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
• SOGLIA	E' la perdita di Produzione Assicurata Complessiva superiore al 20% della Produzione Media Annuale, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Come previsto nel PGRA 2020 (DM n. 3648 del 08/04/2020) La soglia sarà calcolata ed applicata distintamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata al punto. 1.1 dell'Allegato 1 del PGRA 2020.
• TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
• VARIETA'	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata, è quella indicata nel Decreto Prezzi.
AVVERSITA' ATMOSFERICHE	
• DEFINIZIONE AVVERSITA': DATI AGROMETEOROLOGICI	<p>In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.</p> <p>Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico mezzo di prova.</p> <p>Gli effetti delle Avversità atmosferiche in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere riscontrati sulla medesima Varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km; • devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.

• ALLUVIONE	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
• BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie del Prodotto dovuta ad irraggiamento notturno.
• COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• ECESSO PIOGGIA	Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali: <ul style="list-style-type: none"> • le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni; • le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore; le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.
• GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
• GELO	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
• VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo e dalle cose da esso trasportate.
• SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.
• SICCITA'	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
• VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40°C.
• ONDATA DI CALORE	Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Operatività della garanzia – obblighi dell'assicurato

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ. **Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.**

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, **l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola, effettivamente ottenibile nell'anno, per Prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Assicurata". Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.**

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli Impianti produttivi nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Produzione Assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	30%;
3° anno	70%;
4° anno	100%.

POMACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	20%;
3° anno	50%;
4° anno	80%;
5° anno	100%.

UVA

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità

1° anno	0%;
2° anno	50%;
3° anno	100%.

Alla Produzione assicurata, realmente ottenibile, alla Produzione media annua, è applicato il medesimo Prezzo mercuriale stabilito nell'Allegato 2; la possibilità di adottare Prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima Azienda agricola nello stesso Comune Amministrativo.

Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di Notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;

- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le avversità Gelo-Brina, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di sole e Vento caldo e Sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità;

salvo sé diversamente indicato e previsto dalle specifiche Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, nelle modalità stabilite tra le parti.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 15 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 4 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 5 - Oggetto della garanzia

La Società, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o la diminuita Produzione assicurata, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle Avversità Atmosferiche, solamente per quelle previste per ogni Forma Contrattuale:

- **Forma contrattuale A** (art. 3 comma 1.a del PGRA 2020)
Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore e Sbalzo termico;
- **Forma contrattuale B** (art. 3 comma 1.b del PGRA 2019)
Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina;
- **Forma contrattuale C** (art. 3 comma 1.c del PGRA 2020)
Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti;

La scelta della forma contrattuale è riportata sul certificato di assicurazione sottoscritto dall'assicurato.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e smi.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del Vento forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

Art. 6 – Prodotti coltivati in Apezzamenti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine

La presente Assicurazione vale anche per il Prodotto coltivato in Apezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle Forme contrattuali di cui al precedente all'art. 5 – *Oggetto della garanzia* - ;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi:
 - per le mele: entro il 15 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino alla data 31 maggio) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all' ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento);
 - Uva da vino: entro il 15 maggio (oltre 850 m s.l.m. fino alla data 31 maggio).

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal P.A.I..

L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:

- **legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;**
- **Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;**
- **Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;**
- **Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;**
- **Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.**

Art. 7 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- c) **da innalzamento della falda non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) **da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **da incendio;**
- f) **provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Avversità Atmosferica assicurata;**
- g) **conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;**
- h) **conseguenti a fitopatie, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;**
- i) **verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- j) **su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- k) **da mancata o non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);**
- l) **dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione del Prodotto.**

Art. 8 – Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Produzione Assicurata Complessiva, causata dalle Avversità oggetto di garanzia, risulta superiore al 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e smi art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) della Produzione Media Annuale Aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia, il danno del 20% sarà valutato, come differenza tra la Produzione Assicurata Complessiva e quella ottenibile effettivamente alla raccolta, tenendo conto della eventuale compromissione della qualità.

Formano Produzioni Assicurate Complessive a sé stanti, quelle relative alle coltivazioni dotate di difesa attiva.

Nel caso di danni da Avversità Atmosferiche assicurate in corso di raccolta, anche per Varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l'intera Produzione Assicurata Complessiva per il calcolo della Soglia. Si procederà alla suddivisione della Partita in due sottopartite distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise le Partite in sottopartite in tutte le condizioni dove leggasi Partita deve intendersi sottopartita.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale e gli eventuali Limiti di indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.

Art. 9 - Franchigia

Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 8 – *Soglia* - delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la perdita della Produzione Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottoPartita la Franchigia come segue:

- a) **Avversità Grandine e Vento forte**
 Franchigia del 20%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	da 35 al 100
Franchigia %	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17	17	17	16	16	15

- b) Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte:

Franchigia del 30%;

- c) Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10%:

Franchigia del 30%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10%, la franchigia applicata sarà quella prevista al punto a).

- d) Esclusivamente per il prodotto Ciliegie la Franchigia è pari al 30%.

Art. 10 Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà importo superiore:

- **Forma contrattuale C** (art. 3 comma 1.c del PGRA 2019) **al 85% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia;**
- **Forme contrattuali A e B** (art. 3 comma 1.c del PGRA 2019) **al 80% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia; 70% qualora i Danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione;**
- **Per tutte le Forme contrattuali e Avversità in garanzia, relativamente al prodotto Ciliegie, al 50% del valore assicurato per Partita al netto della Franchigia.**

Art. 11 – Ispezione dei prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. **L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate.**

Art. 12 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità Atmosferiche assicurate. Qualora l'Avversità Atmosferica si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto *dell'art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio.

Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 13 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando la Produzione Assicurata subisca una diminuzione di almeno il 20 % del Prodotto, per Partita e per qualsiasi evento diverso dalle Avversità assicurate, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data Notifica delle richieste alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità Atmosferiche assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità Atmosferica assicurata o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;
- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 17 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e. non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- f. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare la Produzione Assicurata;
- g. Nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 12 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla Varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 15 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite del Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità Atmosferiche in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 16 – Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della relativa professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 17 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità Atmosferiche oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.**

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:

- uva, e orticole: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;
- frutta: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano all'accadimento dell'Avversità Atmosferica assicurata, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la Perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art. 16, secondo le norme previste per Prodotto in garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 18 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a. accertare la data in cui l'Avversità Atmosferica assicurata si è verificata;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Produzione Assicurata;
- c. accertare al momento del/i Sinistro/i la Produzione assicurata;
- d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 17 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e. accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Forma contrattuale prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;
- g. accertare nel caso di Avversità Atmosferica assicurata, le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione, se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili e l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia;
- h. accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
- i. procedere alla quantificazione del danno.

Art. 19 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato dei Prodotti assicurati e la congruità della Produzione assicurata, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

La quantificazione definitiva del danno (perizia definitiva), riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi Prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione

e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione assicurata e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di campagna e per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato quelle perse per i danni provocati da Avversità non assicurate, come quantificati all'art. 18 - *Mandato del perito*, punto f) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione:

b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità Atmosferiche assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
- le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità Atmosferiche assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art. 12 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia.

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità Atmosferica assicurata, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato; nel Bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 20 – *Perizia d'appello* – viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **Qualora l'Assicurato non si avvalsesse del disposto dell'art. 20 che segue, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.**

In caso di a perizia preventiva, come indicato al primo comma del presente articolo, al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà, come sopra indicato, all'invio del Bollettino di campagna riportante i risultati relativi alla perizia preventiva, per PEC o raccomandata A/R in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 20 che segue.

Art. 20 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il Bollettino di Campagna, come indicato nel precedente art. 19 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* - può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 16 – *Modalità per la rilevazione del danno*.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 21 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 17 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta – o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14. – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Art. 22 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 3 – Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 23 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 25 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati di assicurazione in adesione a Polizze Collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del riconoscimento dell'Indennizzo in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 26 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora l'Azienda agricola, Socia del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 20, 21, 22 sopra esposti..

Art. 27 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato *all'art. 2 Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, – ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale – gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTI ARBOREI E PICCOLI FRUTTI

Art. 28 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* -, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 29 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 19 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità imputabile alle Avversità oggetto di garanzia, verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea.

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate, o con la sola necrosi (suberificazione) dell'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia); • Rugginosità (anche quando si manifesta come cinghiatura) media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85
<p>N.B.: - Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità; - Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";</p>		

- Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;
 - si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

Rugginosità, per i soli effetti dell'Avversità Gelo e Brina:

- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
 - L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
 - Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 30 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 19 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 31 - Franchigia

A deroga dell'art 9 – Franchigia, per il Prodotto Uva da Vino, la Franchigia si intende così modificata:

- a) **Per le Avversità Grandine e Vento Forte:
 Franchigia del 20%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:**

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------

Franchigia %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

b) Per tutte e sole le altre Avversità Atmosferiche, diverse da Grandine e Vento Forte:

Franchigia del 30%;

c) Al verificarsi in forma combinata dei danni da Grandine e/o Vento Forte e con quelli di altre Avversità assicurate (diverse da Grandine e/o Vento Forte) e quest'ultimi siano superiori ad una aliquota di danno pari o superiore al 10%:

Franchigia del 30%, che per danni superiori a detta aliquota, diviene come segue:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Contrariamente, danni da Avversità diverse da Grandine e Vento forte, inferiori ad un'aliquota di danno del 10%, la franchigia applicata sarà quelle prevista al punto a).

Fermo il resto.

Art. 32 – Danni da marcescenza da Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, anche i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea. La Provincia di Bolzano convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

Tabella con indicazione delle date di vendemmia per varietà, fascia altimetrica e area omogenea

<u>Bassa Atesina, Oltre Adige, Val d'Adige, Burggraviato</u>	<u>fino 350 m</u>	<u>350 - 550 m</u>	<u>550 - 700 m</u>	<u>>700 m</u>
--	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

<u>Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon e Müller Thurgau</u>				
<u>Termeno Aromatico, Moscato, Riesling</u>				
<u>Schiava, Lagrein, Merlot</u>				
<u>Cabernet</u>				

<u>Val d' Isarco, Val Venosta</u>	<u>fino 500 m</u>	<u>500 - 750 m</u>	<u>>750 m</u>
<u>Pinot- bianco, grigio e nero, Chardonnay, Sauvignon, Silvaner e Müller</u>			
<u>Termeno Aromatico, Moscato, Riesling, Kerner, Grüner Veltliner</u>			
<u>Schiava, Lagrein, Zweigelt, Merlot, Cabernet</u>			

Fonte: Beratungsring - Centro consulenza 2018

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte del Beratungsring. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura. La data convenzionale di vendemmia considerata ai fini dell'operatività della garanzia è stabilita:

- 38 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 52 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

A decorrere da tale data convenzionale di vendemmia, termina la garanzia per i danni da marcescenza causati dall'Avversità Eccesso di pioggia; le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.

Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia.

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Art. 33 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 '*Norme per l'esecuzione della perizia*', dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita ai danni al grappolo e alla pianta causati dalle avversità oggetto della garanzia	Il Coefficiente massimo %, maggiore tra i seguenti
a) acini danneggiati, presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta;	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta, fino ad un coefficiente limite del 60;
b) defogliazione superiore al 30% della superficie fogliare vegeto/produttiva (*);	40
c) numerose (**) lesioni interessanti il cilindro legnoso e/o midollo del tralcio (capo a frutto dell'anno) dall'iniziale internodo e fino a quello del primo viticcio; sveltamento del tralcio successivo al primo internodo fruttifero.	

(*) Superficie fogliare vegeto produttiva: non inferiore al parametro 1,5 SFT/U; [mq di SFT (Superficie Fogliare Totale)/ Kg U (Uva alla raccolta)]

(**) Numerose: maggiore di 5.

Qualora il Prodotto venga danneggiato dalle Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia, che abbiano a verificarsi nei 30 giorni precedenti alla data di vendemmia, come stabilito all'art. 33 – *Danni da marcescenza da Avversità Eccesso di pioggia in*

prossimità della vendemmia-, il coefficiente di cui al punto a) può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio, comunque, come minimo va sempre applicato il coefficiente indicato nella tabella suindicata purché l'ultimo evento sia prevalente rispetto ai precedenti.

Art. 34 – Pulitura del grappolo per le Uve di alto pregio o per marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

È consentito l'asporto degli acini danneggiati dalle Avversità Atmosferiche o della parte di grappolo interessato da marcescenza, "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto residuo. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 34 – *Danno di quantità* – gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 30% (nel caso di asportazione di acini colpiti da marcescenza tale danno percentuale convenzionale è da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

PRODOTTI ERBACEI

Art. 35 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia* -, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dall'emergenza, in caso di semina, e ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 36 - Raccolta in più fasi

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel contratto, è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma, fax o e-mail certificata e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre i 3 giorni dalla suddetta data.

Art. 37 - Individuazione della designazione del prodotto

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHE, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ORTICOLE

Art. 38 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 '*Norme per l'esecuzione della perizia*', dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, sodi, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi difetti superficiali (epicarpo), leggerissime ammaccature (Categoria I).	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, sodi, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione, lievi ammaccature, screpolature (1/5 della superficie totale del frutto), il tutto cicatrizzato.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, a causa delle Avversità Atmosferiche coperte dalla garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
<p>I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e/o comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione prevista, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p> <p>NB:</p> <p>In caso di non compatibilità o incertezza di attribuzione della classe di danno, la valutazione comunque deve fare riferimento alle norme CE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011.</p> <p>Per frutti si intendono: frutti, bacche, bacelli, corimbi, testa/cappuccio, pianta, il tutto destinato (come da definizione di polizza) alla vendita.</p>		

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 39 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 40 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

Art. 41 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 '*Norme per l'esecuzione della perizia*', dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 	0
b)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. <p>Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni; 	35
c)	<p>I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. 	50
d)	<p>I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale</p>	85
	<p>I tuberi, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e/o comunque tali da non potere essere destinati ad alcuna trasformazione prevista, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	

MAIS DA INSILAGGIO

Art. 42 – Avversità Atmosferica Siccità

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 - Oggetto della garanzia - delle Norme che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di polizza.

Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Produzione assicurata conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua, non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta.

Art. 43 - Operatività della garanzia Mais da insilaggio

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 44 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

Sezione

Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree ed arbustive

Allegato 1

DEFINIZIONI - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE- CONDIZIONI SPECIALI DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

DEFINIZIONI

ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

● APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
● ASSICURATO	Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
● ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
● AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
● CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> ● la dichiarazione delle Strutture che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; ● l'identificazione degli Impianti con tutti gli elementi necessari alla copertura (età, qualità, elementi strutturali ecc.); ● l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; ● l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia, la presenza di polizze integrative; ● tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2020.
● CONTRAENTE	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Coltive Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Sud Tirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.
● CONVALIDA	Conferma, apposta sul Certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
● FRANCHIGIA	Le centesime parti del valore in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'Indennizzo.
● INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.
● INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

● IMPIANTO PRODUTTIVO	Il frutteto o il vigneto specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un Apezzamento, costituito da piante arboree, atte alla produzione di frutta/uva da vino. Fanno parte del frutteto/vigneto, tutti gli impianti ad esso connessi: di sostegno (palificazioni, ancoraggi, tiranti/fili), di irrigazione (tubazioni, irrigatori – per aspersione, micropropagazione, sub irrigazione interrata e loro sostegni). Sono esclusi gli impianti di protezione come le reti antigrandine (e loro sistemi di sostegno e ancoraggio), teli in plastica destinati alla forzatura delle fasi di maturazione dei prodotti.
● LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo indennizzabile.
● MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
● NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica.
● PARTITA	La struttura assicurata o l'impianto produttivo presente in ciascun Apezzamento.
● PGRA	Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi in materia.
● POLIZZA COLLETTIVA	Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di assicurazione.
● PREMIO	La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.
● PREZZO	Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.
● RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA	Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none"> ● Sistema di palificazione; ● Rete in fibra polietilenica; ● Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.
● SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
● SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
● SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza Collettiva che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
● TUNNEL	Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none"> ● Sistema di palificazione; ● Film in materiale plastico; ● Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto; il tutto realizzato a regola d'arte.
AVVERSITA' ATMOSFERICHE	
● <u>DEFINIZIONE AVVERSITA': DATI AGROMETEO- METEOROLOGICI</u>	In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'Apezzamento

	<p>danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra;</p> <p>Gli effetti delle Avversità in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere riscontrati sui medesimi Impianti produttivi/Reti antigrandine- anti pioggia/tunnel, su una pluralità di imprese agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km; • devono produrre effetti determinanti sulla stabilità, funzione delle strutture e vitalità delle piante.
• ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• ECESSO PIOGGIA	<p>Eccesso di precipitazioni prolungate intendendo per tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 3 giorni; • le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore.
• FULMINE	Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
• GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
• GELO	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
• VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti e delle cose da esso trasportate, sull'Impianto produttivo, Tunnel, Reti Antigrandine e Antiacqua.
• TROMBA D'ARIA URAGANO	Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ.. **Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

Art. 2 - Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intero superfici per:

- **Impianti arborei di produzione: frutteto e/o vigneto;**
- **Reti antigrandine/antipioggia;**
- **Impianti antibrina;**
- **Tunnel;**

insistenti nel medesimo Comune e devono preferibilmente essere assicurati/e con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Art. 3 – Pagamento del premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della Notifica. La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa, decade, alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art.5 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 6 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 – Oggetto – Decadenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antiacqua, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento forte e cose da esso trasportate, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve.

Art. 8 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- **difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;**

- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle Avversità Atmosferiche garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità Atmosferiche garantite.

Subiti da:

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione;
- impianti di irrigazione.

Art.9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità Atmosferica o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezamenti e Impianti produttivi/Reti antigrandine e anti pioggia/Tunnel colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
- b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c. non manomettere/alterare gli Impianti produttivi/Reti antigrandine e anti pioggia/Tunnel danneggiati;
- d. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa agli Impianti produttivi/Reti antigrandine e anti pioggia/Tunnel assicurati, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle cose danneggiate;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 10 – Norme diverse

L'Art. 16 Modalità per la rilevazione del danno, Art. 20 – Perizia d'appello, Art. 21 Norme particolari della perizia d'appello, Art. 22 – Modalità della perizia d'appello, Art. 23 Pagamento dell'indennizzo, Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno, Art. 25 – Assicurazione presso diversi assicuratori e Art. 26 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva, definiti nella Sezione Assicurazione delle Specie Vegetali, Allegato 1 - Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione -, ove compatibili, sono operativi anche per la Sezione Assicurazione degli Impianti e delle Strutture.

CONDIZIONI SPECIALI

RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOGGIA E TUNNEL

Art. 11 - Valore dei beni assicurati prodotto Reti antigrandine/anti-pioggia, Tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

a. prodotto Reti antigrandine/anti-pioggia:

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro antigrandine ad ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore pari a 8.000,00 euro antigrandine, ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino a vent'anni, in base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete, rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

b. prodotto Tunnel: Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il Prezzo massimo indicato dal MIPAAFT con apposito Decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta;
2. Tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

Art. 12 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a. accertare la data la cui avversità si è verificata;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/anti-pioggia ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
- c. verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d. effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrittiva delle motivazioni del danno;
- e. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 13 e 14 che seguono.

Art. 13 – Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale

- se la Rete antigrandine-anti-pioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.11 punto a).1) per le reti e art. 11 punto b).1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/anti-pioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 11 punto a) successivi ad 1) per le reti e art. 11 punto b).2) per i Tunnel;

e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/anti-pioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
--------	-----------------------	---------------------

€ 2.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 1.500,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
€ zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

Art. 14 – Sinistro parziale

In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle Reti/Tunnel assicurate, con i limiti e sottolimiti di cui all'art. 11 che precede, determina il danno percentuale di ogni singola partita, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art 15 che segue.

Art. 15 - Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà inoltre applicato uno scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopraccitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

CONDIZIONI SPECIALI

PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE, "frutteti e vigneti"

Art. 16 - Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al Prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:

- | | |
|--|----------|
| ● Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha | € 18.000 |
| ● Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha | € 21.000 |
| ● Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha | € 25.000 |
| ● Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha | € 45.000 |
| ● Frutteti (altre produzioni) | € 15.000 |

Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'Impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'Impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola Partita in base al valore assicurato come segue:

le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Art. 18 - Franchigia – Scoperto – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
 - distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
 - ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100;
- Saranno tollerate le misure/parametri sopraccitate fino ad un 40% di quanto indicato.**

Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto;

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

Sezione
Assicurazione Sperimentale Index based
Prati Pascolo
Allegato 1

DEFINIZIONI - NORME GENERALI E SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INDEX
 BASED

DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato.

<ul style="list-style-type: none"> • ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO • ANTERISCHIO • APPEZZAMENTO • AREA CLIMATICA OMOGENEA • ASSICURATO • ASSICURAZIONE • AZIENDA AGRICOLA • CERTIFICATO ASSICURAZIONE DI 	<p>L'alterazione, degli indici meteorologici di piovosità e temperatura medi per l'Area climatica omogenea considerata, cumulati nel periodo di coltivazione o in parte di esso (diverse fasi fenologiche o sfalci), che causa effetti negativi sulla Produzione assicurata.</p> <p>Il danno provocato alla Produzione assicurata dall'Andamento climatico avverso in garanzia prima della decorrenza del rischio.</p> <p>Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, destinati a Prato o Prato pascolo.</p> <p>Area geo morfologica e climatica, nella quale le condizioni e le conseguenti rese produttive prative, sono omogenee.</p> <p>Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.</p> <p>Il contratto di assicurazione.</p> <p>Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; • l'indicazione del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno, della franchigia, della presenza di polizze integrative non agevolate; • l'indicazione degli appezzamenti delle singole colture corrispondenti al P.A.I.; • tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dal PGRA vigente. • .
--	--

• CONTRAENTE	Il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Colture Agrarie dalle Avversità Atmosferiche Alto Adige/Sud Tirolo - Condifesa BOLZANO, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione. E' riconosciuta al contraente la funzione di rappresentanza dei diritti degli assicurati (procura), per la natura stessa derivante dal contratto assicurativo Index Based.
• CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
• DANNO	La perdita della Produzione assicurata determinata attraverso la correlazione tra il valore dell'Indice meteorologico e il danno in percentuale.
• ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL TERRITORIO	La Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN) e il Centro di Sperimentazione di Laimburg (BZ), Centri di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale e/o da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di dati metereologici e relativi all'Area Climatica Omogenea. Svolgono un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico a beneficio di tutte le realtà produttive trentine e sudtirolesi. Per la loro funzione e posizione istituzionale sono dalle parti ritenute enti di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.
• FASCIA ALTIMETRICA	Area prativa alpina intercorrente tra due livelli altimetrici espressi il Metri sul Livello del Mare (m s.l.m.) ove le condizioni produttive, sono costanti.
• INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, Tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal sinistro assicurato.
• INDICI METEOROLOGICI	L'indice che consente di identificare l'Andamento climatico avverso, registrato sulla base di un parametro definito, come sommatoria di precipitazioni cumulate e/o temperature medie, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, in una specifica Area climatica omogenea.
• INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
• MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
• NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del P.A.I. e riferita ad un P.A.I..
• P.A.I.	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015, relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione e costituisce la prova dell'esistenza del bene assicurato e della sua consistenza.
• PARTITA	E' il risultato della Produzione assicurata, di ciascun Appezzamento. Per i Prati e Prati/pascolo, si intendono l'intera produzione aziendale di fieno nell'anno (più sfalci e /o quantità di fieno a disposizione del bestiame pascolante) appartenente alla medesima Fascia altimetrica.

<ul style="list-style-type: none"> • PGRA 	<p>Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso annualmente con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi in materia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • POLIZZA COLLETTIVA 	<p>Il documento negoziale nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati di assicurazione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PRATO 	<p>Appezzamento che produce fieno polifita, in più sfalci nel corso dell'anno.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PRATO PASCOLO 	<p>Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente oggetto di alimentazione diretta del bestiame ruminante al pascolo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PREMIO 	<p>La somma complessiva dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla stessa, a seguito dell'emissione dei Certificati di Assicurazione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PREZZO 	<p>Il prezzo come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PRODOTTO 	<p>Il foraggio affienato (al 10% di UR) ottenuto nei Prati o Prati Pascolo come definiti nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale e codificati nel Decreto Prezzi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • PRODUZIONE ASSICURATA 	<p>Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro di Prodotto per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli Appezzamenti, ubicati in un medesimo comune, moltiplicata per il Prezzo, ai sensi dell'art. 5 – ter del D.Lgs. 102/04, e successive modifiche. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie prativa adeguatamente curata e coltivata, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione. La quantità media aziendale dovrà essere contenuta entro le Rese d'Area Climatica omogenea,</p>
<ul style="list-style-type: none"> • RESE CLIMATICA D'AREA 	<p>Resa media di Prodotto dei Prati per Area climatica omogenea/Fascia altimetrica stimata sulla base di risultati di studi scientifici (Kasal et al. 2004, Peratoner et al. 2010, Scotton et al. 2012, Peratoner et al. 2015) condotti da Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stata determinata la Produzione assicurata (1).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SINISTRO 	<p>Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa, Per fatto dannoso si intende l'Andamento climatico avverso, accertato, sulla base dell'Indice meteorologico, per Area climatica omogenea, dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SOCIETA' 	<p>L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SCOPERTO 	<p>Percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza collettiva che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SOGLIA 	<p>E' la perdita di Produzione assicurata, causata dal Sinistro, superiore al 30%, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Tale percentuale di perdita è indicata nel PGRA vigente.</p>

--	--

(¹)Bibliografia:

- Kasal, A.; Zelli, E.; Cassar, A.; Mair, V.; Dallagiacoma, E. (2004): Futterertrag auf Naturwiesen in Südtirol. In: *Laimburg Journal* 1 (1), 86–94.
- Peratoner, G.; Kasal, A.; Pletzner, C. (2010): Stima del bilancio foraggero per l'Alto Adige. In: S. Bovolenta (Hg.): *Zootecnica e montagna: Quali strategie per il futuro?* Trento: Nuove Arti Grafiche (Quaderni SoZooAlp, 6), pp. 111–122.
- Scotton, M.; Pecile, A.; Franchi, R. (2012): I tipi di prato permanente in Trentino. Tipologia agroecologica della praticoltura con finalità zootecniche, paesaggistiche e ambientali. San Michele all'Adige: Fondazione Edmund Mach.
- Peratoner G., Figl U., Florian C., Senoner J.L., De Ros G., Zenleser N., Steger P., Großrubatscher R. and Tschurtschenthaler G. (2015) Studio dei costi di produzione del foraggio nella Provincia di Bolzano. Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, Pfatten,

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ..

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del DM n. 3648 del 08/04/2020 (PGRA 2020) – Allegato 4 sulle Polizze Sperimentali indicizzate Index based e a quanto indicato all'art.37 comma 1 b) del Regolamento U.E. 1305/2013 e s.m.i..

In relazione a predetto Decreto:

- l'entità dei Danni, sono determinate in relazione ed applicazione alle disposizioni in esso previste;
- il metodo di calcolo del Danno previsto, consente di determinare le perdite effettive delle Produzioni assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del Danno;
- le Produzioni assicurate, con riferimento all'Area Climatica omogenea, sono determinate in relazione ed applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune calcolata come da definizione di Produzione assicurata. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al Prodotto in garanzia con la medesima Società.

Art. 3 – Pagamento del Premio – Decorrenza e scadenza della garanzia

Il Premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità previste al punto 17) della Polizza Collettiva.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Contraente e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti – Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 - Oggetto della garanzia

La Società, si obbliga ad indennizzare la mancata o la diminuita Produzione assicurata, ottenibile nelle Partite assicurate, causata dall'Andamento climatico avverso. La mancata o diminuita Resa è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice meteorologico e percentuale di Danno correlato (art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e DM n. 3648 del 08/04/2020 (PGRA 2020).

La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.

L'Andamento climatico avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Andamento climatico avverso e il Danno, per Area climatica omogenea, nonché che il Danno abbia superato la Soglia del 30% della Produzione assicurata.

Art. 7 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda non dovuto all'Andamento climatico avverso in garanzia;
- d) incendio;
- e) danni provocati da qualsiasi altra avversità non coperta dalla garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Andamento climatico avverso assicurato;
- f) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- g) danni conseguenti a fitopatie;
- h) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- i) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- j) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 8 – Soglia

La presente Assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita Produzione assicurata, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune, causata dalle Andamento climatico avverso, risulta essere superiore al 30% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e smi art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393).

Art. 9 – Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 10 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti da Andamento climatico avverso. Qualora l'Andamento climatico avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma sarà accertato il Danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto Danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 11 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la produzione assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi avversità diversa dall'Andamento climatico avverso garantito, l'Assicurato, sempre ch  la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Societ  fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altres  nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito dall'Andamento climatico avverso, Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Societ  ne dar  comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 12 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento climatico avverso, per Area climatica omogenea, misurato attraverso gli Indici meteorologici, come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza, viene rilevato dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Societ .

L'entit  di tale perdita viene stabilita attraverso gli Indici meteorologici, come regolato nel successivo art.14 *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 13 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Societ , attraverso perizie su campioni rappresentativi dell'Area climatica omogenea, interessata dal Sinistro, devono incontrarsi in epoca prossima al raccolto (in pi  fasi sfalci) del Prodotto assicurato (anche parziale), per:

- accertare, se esistano cause diverse dagli eventi in garanzia che abbiano causato danni alle produzioni assicurate e provvedere alla loro quantificazione;
- solo su richiesta di una delle parti, Societ  e/o Contraente, verificare, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinariet , la corretta attribuzione e correlazione tra la percentuale di Danno e l'Indice meteorologico di cui alla tabella dell'art. 19 - *Danni d'area climatica omogenea per andamento climatico avverso* - delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui ai successivi Artt. 14 – *Norme per la quantificazione del danno* 15 -*Calcolo e pagamento dell'indennizzo* -. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti,   demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro   accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a met .

Art. 14 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Societ  che presta la garanzia, per Area climatica omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a) il valore della Produzione assicurata risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantit  perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di assicurazione;
- b) al valore della Produzione assicurata risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento climatico avverso, determinate, sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione dei coefficienti di danno previsti nella tabella di cui all'art. 19 - *Danni d'area climatica omogenea per andamento climatico avverso* - delle Condizioni Speciali;
- dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Andamento climatico avverso come detto all' art. 10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle previste al seguente art. 20 - *Scoperto*.

Come previsto all'art.13 – *Mandato dei periti* – per quanto riguarda il precedente punto b), il coefficiente di Danno da applicare, su richiesta di una delle parti, Contraente e Società, può essere, per Area Climatica Omogenea, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà, rideterminato attraverso perizia.

Art. 15 – Calcolo e pagamento dell'indennizzo

Per ogni sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola partita, di ogni certificato dell'Area Climatica omogenea interessata da sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 14 - *Norme per la quantificazione del danno* - .

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 8 – *Soglia* - verrà prodotto un elaborato finale, per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di assicurazione interessato da Sinistro.

Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente.

Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche*.

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 16 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 17 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI

PRATI PASCOLO

Art. 18 — Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato negli artt. 2 – Delimitazioni della garanzia e 6 - Oggetto della garanzia, e nella Definizione Produzione assicurata e il Valore della Produzione assicurata, come indicato all'Art. 14 – Norme per la quantificazione del danno – la Produzione assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le Rese d'Area Climatica medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate:

RESE MEDIE ORDINARIE DI FORAGGIO AFFIENATO q di ss / ha / anno (ss al 10%UR)

	Fasce altimetriche m slm			
	Fondo Valle (500 - 800)	Bassa Montagna (800- 1100)	Media montagna (1100 -1400)	Montagna (> 1400)
Destinazione	Prato Polifita L99			
Q.li/ha ss	90 q.li	80 q.li	60 q.li	50 q.li
Per un valore convenzionale di €	1.100 €	1.000 €	800€	600 €

Il valore assicurato, è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PAI, relativo al Certificato di assicurazione sottoscritto Prati Pascolo, moltiplicata il valore convenzionale in €, come tabella da sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell'anno). La superficie in ettari, l'effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati nel PAI di cui al Fascicolo Aziendale.

Art. 19 - Danni d'Area climatica omogenea per Andamento climatico avverso

Aree Climatiche Omogenee

Gli Indici Meteorologici sono determinati per Area Climatica Omogenea e sono validi per tutte le produzioni in essa comprese.

L'indice meteorologico per ogni Area Climatica Omogenea, è rilevato dalla stazione meteo rappresentativa dell'Area medesima. Le Aree Climatiche Omogenee e le stazioni meteorologiche relative, sono riportate nell'Appendice 1 'Aree Climatiche Omogenee'.

Indice meteorologico

Determinazione dell'Indice meteorologico avviene nel periodo che inizia dalla data d'inizio della stagione vegetativa, indicata nella tabella sottostante, fino al 31 di agosto (periodo di copertura).

Calcolato per un periodo (finestra temporale) di 42 giorni all'interno del periodo di copertura.

Indice climatico = $(100 \times (SPBlp - SPBi) / SPBlp) + NT$

laddove

SPBlp = somma di precipitazione media storica per la stessa finestra (max. 180 mm);

SPBi = somma di precipitazione nell'anno in corso nella finestra di 42 gg;

NT= numero di giorni con temperatura massima giornaliera maggiore od uguale per altimetria della Stazione meteo di riferimento, come segue:

Altitudine m slm	Temperature \geq	Inizio stagione vegetativa
300 - 499	34°	20-mar
500 - 699	32°	25-mar
700 - 899	31°	01-apr
900 - 1099	29°	10-apr
1100 - 1299	26°	15-apr
1300 - 1500	23°	01-mag

per la stessa finestra.

L'Indice meteorologico determina la percentuale di Danno da applicare al Valore assicurato.

Valore indice	danno %
77	31
78	34
79	37
80	40
81	43
82	46
83	49
84	52
85	55
86	58
87	61
88	64
89	67
90	70
91	73
92	76
93	79
94	82

95	85
96	88
97	91
98	94
99	97
100 e > 100	100

Se nel corso dell'anno la medesima produzione fosse interessata da più Indici meteorologici, come sopra definito, l'Indice meteorologico che verrà utilizzato, per il calcolo dell'indennizzo, sarà quello che sviluppa l'importo più elevato, anche in considerazione dell'applicazione dello Scoperto, di seguito normato.

Art. 20 – Scoperto

A compensazione di residui di produzioni all'infuori del periodo di copertura per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno come segue:

- **Produzioni fino a 1100 m. slm: scoperto del 20%; se il periodo di 42 giorni comprende prevalentemente i giorni dopo il 15 di luglio lo scoperto diviene del 40%;**
- **Produzioni superiori ai 1100 m. slm: scoperto 20%.**

APPENDICE 1
AREE CLIMATICHE OMOGENEE E STAZIONI METEOROLOGICHE DI RIFERIMENTO

N° Stazione del Servizio meteorologico della Provincia di Bolzano	Stazione meteo di riferimento	AREA CLIMATICA OMOGENEA Comuni di riferimento
47400MS	Antholz Obertal	Rasen-Antholz
86900MS	Auer	Auer
		Montan
		Neumarkt
		Tramin a.d. Weinstr.
83200MS	Bozen	Andrian
		Bozen
		Karneid
		Terlan
		Nals
		Eppan a.d. Weinstr.
85700MS	Branzoll	Branzoll
		Leifers
		Pfatten
39100MS	Brixen Vahrn	Brixen
		Feldthurns
		Lüsen
		Natz-Schabs
		Rodeneck
		Vahrn
		Villnöss
		Franzensfeste
59700MS	Bruneck	Bruneck
		Gais
		Percha
		St.Lorenzen
85120MS	Deutschnofen	Aldein
		Altrei
		Deutschnofen
		Truden im Naturpark
82910MS	Jenesien	Vöran
		Hafling
		Jenesien

		Mölten
		Ritten
74900MS	Kollmann-Barbian	Barbian
		Klausen
		Lajen
		Villanders
		Waidbruck
86600MS	Laimburg	Kaltern a.d. Weinstr.
02500MS	Marienberg	Glurns
		Prad am Stilfser Joch
		Schluderns
		Mals
23200MS	Meran	Burgstall
		Gargazon
		Tisens
		Algund
		Kuens
		Lana
		Marling
		Meran
		Riffian
		Schenna
		Tirol
		Tscherms
		Naturns
		Partschins
		Plaus
56900MS	Mühlen in Taufers	Sand in Taufers
56500MS	Mühlwald	Mühlwald
65350MS	Obervintl	Kiens
		Vintl
20500MS	Pfelders	Moos in Passeier
50500MS	Prettau	Ahrntal
		Prettau
34500MS	Ridnaun	Ratschings
88820MS	Salurn	Kurtatsch a.d. Weinstr.
		Kurtinig a.d. Weinstr.
		Margreid a.d. Weinstr.
		Salurn

80300MS+82200MS	Sarnthein und Pens	Sarntal
09700MS	Schlanders	Kastelbell-Tschars
		Laas
		Latsch
		Schlanders
44500MS	St. Magdalena Gsies	Gsies
22210MS	St. Martin in Passeier	St. Leonhard in Pass.
		St. Martin in Passeier
62600MS	St. Martin in Thurn	Abtei
		Enneberg
		St. Martin in Thurn
		Wengen
02200MS	St. Valentin	Graun im Vinschgau
42700MS	St. Veit in Prags	Prags
25900MS	St. Walburg	Laurein
		Proveis
		St. Pankraz
		U.L. Frau i.W.-St. Felix
		Ulten
37100MS	Sterzing	Pfitsch
		Brenner
		Freienfeld
		Sterzing
03100MS	Taufers i.M.	Stilfs
		Taufers im Münstertal
65600MS	Terenten	Pfalzen
		Terenten
41000MS	Toblach	Innichen
		Niederdorf
		Sexten
		Toblach
68600MS	Vals	Mühlbach
15800MS	Vernagt	Schnals
75600MS	Völs	Kastelruth
		Tiers
		Völs am Schlern
24400MS	Weissbrunn	Martell
43200MS	Welsberg	Olang

		Welsberg-Taisten
78305MS	Welschnofen	Welschnofen
73500MS	Wolkenstein	Corvara
		St.Christina in Gröden
		St.Ulrich
		Wolkenstein in Gröden